

# COMUNE DI VAL REZZO

Provincia di Como

## ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Numero 7 in data 21-02-2024

**Oggetto: AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **20:35** nella videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PUDDU IVAN	SINDACO	X	
INVERNIZZI GIORDANO GILBERTO	VICE SINDACO	X	
ROSSI IVAN FELICE	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		3	0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE ANGERILLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IVAN PUDDU – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto prendendo atto che la relativa documentazione è stata trasmessa in forma telematica ai componenti della Giunta almeno due ore prima dell'inizio della seduta.

DELIBERA DI G.C. NRO 07 DEL 21.02.2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 2000, N. 353, DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" (CATASTO INCENDI) E IDENTIFICAZIONE DELLE

## PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'art. 10, c. 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- Che questo Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.03.2021 ha adottato, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 novembre 2000, n.353, il "catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi);- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.3.2021, dopo la pubblicazione a termini di legge dell'elenco delle aree di cui sopra, dato atto che nel frattempo non erano pervenute osservazioni a riguardo, si provvedeva all'approvazione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) e all'identificazione delle particelle interessate da eventi incendiari nel periodo 2015-2020 e contestualmente si incaricava il Responsabile dell'Area Tecnica affinché provvedesse agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia;

Preso atto:

- Che risulta necessario aggiornare il catasto incendi con i nuovi dati messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato, raccolti attraverso il Sistema Informativo della Montagna (SIM);
- Che a seguito di interrogazione del suddetto sistema risultano disponibili per il Comune di Val Rezzo i dati relativamente agli anni 2021 e 2022, da cui risulta che si sono verificati n. 2 incendi nel corso del 2021 e nessun incendio nel 2022;

Visti gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dalla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" e allegati alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto di aggiornare il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, costituito da una relazione tecnica e una tavola planimetrica del territorio comunale, da cui si evince che nel territorio del Comune di Val Rezzo alla data del 31.12.2022 risultano essere avvenuti n. 3 incendi (1 nel 2020 e due nel 2021) che hanno interessato alcuni mappali, così come specificato e dettagliato delle schede allegate alla Relazione e che pertanto sono oggetto dei vincoli derivanti dalla citata Legge n. 353;

- Che l'art. 2, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 23/12/1994, n. 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari.
- Che il decreto-legge 30/09/2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24/11/2003, n.326 e, in particolare, l'art. 32 "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", comma 27, lettera f), dispone che:

*f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi";*

Considerato che il suindicato catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio è uno strumento indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21/11/2000, n. 353, anche alla luce degli eventi incendiari di origine dolosa o quantomeno colposa, al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell'incendio, in considerazione che, a seguito dell'avvenuta approvazione degli elaborati tecnici costituenti detto catasto, nei territori comunali ivi censiti troveranno applicazione i seguenti vincoli e prescrizioni ai sensi delle norme in premessa citate:

- 1) **Vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo

pena la nullità degli atti stessi.

2) **Vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco.

3) **Vincoli quinquennali:** sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici.

Preso atto:

- Che sarà ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 3) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

- Che nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 2), troverà applicazione la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 e, nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, troverà applicazione la sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17;

- Che nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 2), troverà applicazione l'art. 44, comma 1, lett. c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, disporrà la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;

- Che nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo saranno vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), della legge 21/11/2000, n. 353 determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In caso di trasgressione ai suddetti divieti troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14. Tali sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6, della legge 21/11/2000, n. 353 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/2000), inoltre in caso la trasgressione sia avvenuta da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione soprariportata, sarà disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;

- Che in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorreranno l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;

Ritenuto altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Tecnico perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cd. Piano AIB), in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge n.353/00;

Vista l'Ordinanza n. 3606 del Presidente del Consiglio dei Ministri 28/08/2007 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Visto, infine, il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

## DELIBERA

1. Di approvare, per l'adozione degli atti prevista dall'art. 10, comma 2, della legge la legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, gli elaborati tecnici costituenti l'aggiornamento del catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, redatti dall'ufficio Tecnico Comunale, in conformità ai principi espressi dalla Regione Lombardia con il proprio piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cosiddetto Piano AIB) previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 353/2000, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali e risultanti dalla banca dati del SIM costituito da una relazione tecnica e una planimetria, allegati alla presente.

2. Di individuare, conseguentemente, nelle particelle catastali elencate nella relazione e negli elaborati cartografici allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto, l'elenco provvisorio dei terreni da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche e integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio.

3. Di disporre, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni:

- che gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio On Line del Comune di Val Rezzo, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio; nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/ o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;

- che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni indicate in premessa.

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia.

5. Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza di consentire una rapida approvazione del Catasto Incendi e renderlo operativo in tempi brevi, la Giunta Comunale con separata votazione espressa in forma palese, unanime favorevole

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione n. 7 del 21-02-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to IVAN PUDDU

Il Segretario Comunale  
F.to dott. ANGERILLO GIUSEPPE

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ANGERILLO GIUSEPPE

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per giorni consecutivi.

Atto inviato ai Capigruppo il \_\_\_\_\_

Reg. Pubbl. N° \_\_\_\_\_

Val Rezzo, \_\_\_\_\_

**Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.**

Il Segretario Comunale  
dott.ANGERILLO GIUSEPPE